

SLI INSURANCE WEBZINE

Notizie ed Approfondimenti sul Mondo Assicurativo

3-2024



Attualità

REVO propone una nuova copertura assicurativa per il settore Hospitality

REVO Insurance, realtà italiana focalizzata nel business delle *specialty lines* e dei rischi parametrici per le PMI e i professionisti, ha lanciato REVO Vacanza Serena, soluzione dedicata ai viaggiatori che, arrivati a destinazione, non possono godersi delle ferie a causa del maltempo. La polizza è stata concepita per garantire alle strutture ricettive e alle Online Travel Agency (OTA) la possibilità di assicurarsi contro gli eventi atmosferici avversi. **Roberta Spadoni**, Head of parametric insurance solutions ha dichiarato: "Con questa soluzione, REVO va ad ampliare ulteriormente la propria offerta in ambito Hospitality, che attualmente risponde in maniera completa alle esigenze dei turisti, tutelando al contempo albergatori, tour operator così come ristoratori e proprietari di stabilimenti balneari. Il maltempo è una delle principali preoccupazioni per chi organizza viaggi tra giugno e novembre. Un timore che spesso diventa realtà, come dimostrato dai recenti bollettini meteorologici che hanno visto il Nord Italia in particolare, essere battuto da piogge torrenziali come non succedeva da 170 anni".

Litigation Funding: a che punto siamo?

Sempre più spesso, anche in Italia, si sente parlare di *litigation funding* o, più precisamente, di *third party litigation funding*. Si tratta di un contratto atipico, di origine anglosassone, definito come quell'accordo mediante il quale un soggetto terzo rispetto ad una controversia (il finanziatore o *Funder*) si obbliga a sostenere gli oneri che graverebbero su una delle parti (la parte finanziata o *Client*) per intraprendere e coltivare la controversia medesima, facendosi carico delle spese eventualmente dovute alla controparte vittoriosa, in applicazione del principio della

Approfondimento

Aggiornate le Tabelle Milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale e la Tabella per la capitalizzazione di una rendita

L'Osservatorio di Giustizia Civile di Milano ha effettuato la rivalutazione monetaria delle Tabelle sulla base degli indici ISTAT, come utilizzato negli anni precedenti, con un aumento del 16,2268% rispetto al 2021. In sostanza, il punto base per il danno biologico passa da €1.198,76 a € 1.393,28. Analizzando le singole voci, la tabella prevede per il Danno da lesioni all'integrità psico-fisica una liquidazione congiunta che include le lesioni permanenti accertabili medico-legalmente e la sofferenza soggettiva presunta con una possibilità di personalizzazione fino al 50% in base a specifiche circostanze. Mentre per il danno permanente, le tabelle stabiliscono dei valori medi giornalieri per inabilità temporale totale con aumenti fino al 50%. Oltre all'aggiornamento basato sugli indici ISTAT, le Tabelle sono state oggetto di rivisitazione grafica che non ha alterato i contenuti e la struttura, ma ne ha semplificato la lettura.

soccombenza. Corrispettivamente, la parte finanziata si impegna, per l'ipotesi di accoglimento della propria pretesa, a riconoscere al finanziatore una percentuale del credito accertato ovvero una somma stabilita nella misura e secondo le modalità preventivamente concordate tra le parti¹.

In buona sostanza, il finanziatore effettua un investimento sulla controversia, assumendosi il rischio della soccombenza della parte finanziata mentre il soggetto finanziato si garantisce i mezzi finanziari per sostenere gli oneri del contenzioso, riconoscendo al finanziatore una parte del risultato atteso dalla positiva conclusione dello stesso contenzioso.

Sino ad oggi, nel nostro paese si è assistito ad un "timido" sviluppo di tale strumento, per varie ragioni: da un lato, gli stringenti requisiti che i soggetti finanziatori applicano per la selezione delle controversie finanziarie; dall'altro, l'assenza di

qualsiasi riferimento giuridico che potesse aiutare ad identificare lo strumento di finanziamento del contenzioso. Rispetto a tale ultimo punto, appaiono rilevanti alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione che potrebbero segnare una svolta importante nell'utilizzo e conseguente sviluppo di tale strumento anche nel nostro sistema giuridico. In particolare, con ordinanza del 20 febbraio 2024, n. 4427, la Corte di Cassazione - chiamata a pronunciarsi su un'azione di risarcimento danni avviata da un *litigation funder* in qualità di cessionario del credito risarcitorio nei confronti di alcune

¹ Matteo de Pamphilis, *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, n. 2, 1° marzo 2023, p. 451.

Giurisprudenza

La Cassazione ha stabilito che il "bene vita" è autonomo e fruibile solo in natura dal titolare

La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 16348 del 12.06.2024 ha stabilito che, in materia di danno non patrimoniale ovvero di morte cagionata da un illecito, il bene vita non può essere suscettibile di risarcimento ove la morte si sia avvenuta immediatamente o pochi istanti dalle lesioni personali. La vicenda trae origine da un sinistro stradale che coinvolse una donna, morta dopo essere finita in un coma profondo in conseguenza dell'urto. Se in primo grado, il Tribunale ha condannato il convenuto e la Compagnia senza pronunciarsi sulla domanda di risarcimento per danno da perdita di vita, la Corte di Appello ha respinto la domanda di risarcimento del danno biologico da morte e del danno parentale. Con ricorso in Cassazione, gli eredi della donna hanno quindi chiesto il riconoscimento del danno da perdita della vita riportando la pronuncia n. 1361/2014 con la quale la suprema Corte ha riconosciuto il risarcimento del "danno alla vita". Tuttavia, gli ermellini, richiamando la pronuncia n. 15350/2015 delle Sezioni Unite, hanno rigettato il ricorso presentato dagli eredi, poiché contrariamente a quanto sostenuto dall'orientamento della Cass. n. 1361/2014, hanno stabilito che il bene vita è autonomo e fruibile solo in natura dal titolare e: "in considerazione del fatto che la vittima, al momento del sinistro è finita in uno stato di coma profondo e poi il decesso è intervenuto senza soluzione di continuità".

compagnie aeree per danno patito dai passeggeri a seguito di ritardi e cancellazioni dei voli - ha affermato il principio secondo il quale la cessione del credito che avviene tra il soggetto finanziato ed il soggetto finanziatore della controversia non è riconducibile ad una erogazione di finanziamento, in quanto il versamento del corrispettivo della cessione è solo eventuale poiché legato al buon esito della riscossione del credito ceduto. Per tale ragione, il credito può essere ceduto anche a soggetto non iscritto nell'apposito albo degli intermediari finanziari tenuto presso la Banca d'Italia.

Ancora, con il decreto n. 13794 del 17 maggio 2024, la Corte ha ribadito il principio secondo il quale al fine di qualificare la cessione del credito quale attività di finanziamento soggetta alla disciplina di cui all'art. 106 TUB è necessario che la cessione integri l'erogazione di un finanziamento e, quindi, che comporti l'anticipazione di denaro o altra utilità.

In ragione delle richiamate pronunce e in assenza di una specifica normativa al riguardo, si può concludere che l'attività tipica dei *litigation funder*

sembrerebbe poter essere legittimamente svolta, senza iscrizione nell'apposito albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, laddove non vi sia il versamento di alcuna anticipazione finanziaria in favore del cedente.

Approfondimento

IVASS: Indagine sulle polizze a copertura dei rischi catastrofali

L'IVASS ha recentemente pubblicato un focus dedicato ai temi della sostenibilità ambientale e alla protezione dai rischi da catastrofi naturali evidenziando i risultati di un'indagine condotta sulle polizze a copertura di tali rischi. Considerata l'esposizione dell'Italia a causa della struttura geo-morfologica, i rischi dai cambiamenti climatici rendono ancor più macchinoso il business assicurativo anche alla luce dell'obbligo per le imprese produttive, stabilito nell'ultima legge di bilancio, di stipulare una copertura assicurativa entro il 31 dicembre 2024 contro i rischi catastrofali. Per l'IVASS è dunque necessario che vi sia un coretto presidio dei contenuti delle polizze su diversi aspetti a partire dalla definizione di calamità naturale che dovrebbe essere ampia e univoca, e di abuso edilizio; andrebbero evitati questionari complessi e poco chiari; andrebbero studiate soluzioni per un indennizzo in anticipo all'assicurato; le esclusioni andrebbero calibrate e designate; le compagnie potrebbero definire condizioni di assicurazione e di premio più vantaggiose per premiare e favorire comportamenti virtuosi.

Quanto alla posizione del client o soggetto finanziato, il ricorso al finanziamento della lite potrebbe rappresentare un valido strumento per esternalizzare la gestione delle controversie ed i relativi costi.

Avv. Gabriella Napolano
Senior Associate
at Studio Legale Improda